

N. 00636/2014REG.PROV.COLL.
N. 05090/2010 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5090 del 2010, proposto da:

Trexenta P.A., rappresentato e difeso dagli avv. Raffaele Ferola, Giovanna Corrente, Marco Trevisan, con domicilio eletto presso Raffaele Ferola in Roma, via G.B. De Rossi N.30;

contro

- Regione Autonoma della Sardegna, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Sandra Trincas e Alessandra Camba, con domicilio eletto presso il proprio Ufficio di rappresentanza in Roma, Via Lucullo n. 24;

*per l'ottemperanza della sentenza, resa tra le parti, n. 834 del 4 marzo 2008
concernente condanna della regione sardegna al risarcimento dei danni subiti
dalla ricorrente a seguito di mancata aggiudicazione di gara per la selezione del
soggetto al quale affidare la gestione del compendio denominato "azienda
agricola surigbeddu" in comune di alghero;*

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2013 il Cons.

Sabato Malinconico e uditi per le parti l'avvocato Giovanna Corrente;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con sentenza n. 834 in data 4 marzo 2008 questa Sezione, previa riunione [degli](#) appelli proposti da Trexenta s.p.a. avverso le sentenze del Tribunale amministrativo regionale della Sardegna nn. 1931 e 1932/04, in riforma di dette pronunce:

a) ha accolto il ricorso proposto in primo grado dalla stessa Trexenta s.p.a. avverso il provvedimento con il quale il Direttore del Servizio regionale territoriale, demanio e patrimonio di Sassari disponeva di “non approvare” gli atti della Commissione e di non procedere all’aggiudicazione definitiva della gara per la selezione del soggetto imprenditoriale cui affidare la [gestione](#) del compendio denominato “Azienda agricola Surigheddu” nel Comune di Alghero alla Trexenta spa, risultata al primo posto, stante l’esistenza di vizi di legittimità negli atti di gara;

b) ha respinto il ricorso proposto dall’unica altra partecipante alla gara, dichiarata idonea, avverso le determinazioni del medesimo Direttore nella parte in cui si era [deciso](#) di non procedere allo scorrimento della graduatoria approvata dalla Commissione, con conseguente possibile aggiudicazione della gara alla società ricorrente.

Con la medesima sentenza la Regione soccombente veniva condannata al risarcimento dei danni.

In mancanza di accordo sulla liquidazione del risarcimento la società Trexenta s.p.a. proponeva il ricorso in ottemperanza specificato in epigrafe, con il quale chiedeva altresì la nomina di un Commissario ad acta.

Con ordinanza n. 337 del 30 settembre 2010 questa Sezione ordinava alla Regione Autonoma della Sardegna di provvedere alla esatta quantificazione della somma da corrispondere alla società ricorrente a titolo di risarcimento dei danni in esecuzione della menzionata sentenza n. 834 del 2008 e, con

successiva sentenza del 16 marzo 2011 n. 1610, accoglieva il ricorso in ottemperanza e provvedeva a nominare un Commissario ad acta incaricato di determinare la somma risarcitoria sulla base di quanto specificamente indicato nella ottemperanda sentenza.

Infine, con sentenza definitiva n. 5278/2012 depositata in segreteria il 15 ottobre 2012, il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, disponeva:

- a) di liquidare in euro 270.875 quanto dovuto alla ricorrente in ottemperanza a titolo di spese per la partecipazione alla gara;
- b) di ridurre del 30% la somma di euro 1.893.664 quantificata dal Commissario ad acta a titolo di mancato profitto, espresso alla data del 31 ottobre 2011, liquidandola pertanto in euro 1.325.665.

Il Collegio disponeva, inoltre, che sulla somma complessiva di cui ai punti a) e b) dovessero essere calcolati la ulteriore rivalutazione monetaria fino alla data della sentenza definitiva (n. 5278/2012) con la quale il risarcimento è stato liquidato per la prima volta, e gli interessi legali fino al soddisfo.

Con la medesima sentenza disponeva infine che “qualora la Regione non provveda nel termine suddetto provvederà, in luogo degli organi ordinariamente competenti, il Direttore della Ragioneria della Regione autonoma della Sardegna o un suo delegato, munito della necessaria competenza tecnica, entro i successivi sessanta giorni”.

Con ricorso del 5 luglio 2013, notificato in data 8 luglio 2013, la società Trexenta s.p.a. impugna la nota prot. n. 16183/X a firma del Direttore Generale della Ragioneria Generale della Regione Sardegna, con la quale quest'ultimo, in qualità di Commissario ad acta, sostanzialmente (conformandosi ad una nota prot. n. 3814 del 25 gennaio 2013 con la quale la Regione Sardegna comunicava che il calcolo e la liquidazione degli interessi legali erano stati effettuati solo sulla somma parziale di euro 1.325.665 e non sull'intera somma dovuta e che la decorrenza degli

interessi era stata fissata al 15 ottobre 2012, quale data di deposito della menzionata sentenza n. 5278/2012) confermava che “gli interessi legali oggetto di contestazione non possono che decorrere dal momento in cui il ‘quantum’ relativo al risarcimento del danno è stato reso certo, liquido ed esigibile, e quindi dal momento del deposito della sentenza in argomento”.

La società Trexenta, premesso che la Regione autonoma della Sardegna risultava ancora debitrice per ulteriori euro 322.797,56, ha chiesto l’annullamento e/o la declaratoria di nullità della nota prot. n. 16183 sopra citata deducendo: violazione della sentenza n. 5278/2012, violazione dei principi generali in materia di liquidazione degli accessori di legge sulle somme dovute a titolo di risarcimento danni; la medesima società reclama l’esatta esecuzione di quanto statuito dal giudice dell’ottemperanza e chiede conseguentemente il pagamento delle somme dovute per accessori di legge sulla somma riconosciuta spettante a titolo di risarcimento dei danni sofferti a decorrere dalla domanda giudiziale, risalente al deposito del ricorso di primo grado proposto dinanzi al TAR Sardegna.

DIRITTO

Il reclamo è fondato.

Risulta invero “per tabulas” dalla lettura della sentenza n. 5278/2012 più volte menzionata (con la quale questa Sezione Quinta, quale giudice dell’ottemperanza ha quantificato le somme a vario titolo dovute dalla Regione soccombente e ha disposto in ordine alle ulteriori somme dovute per rivalutazione monetaria e interessi legali) la seguente statuizione: “in conclusione, il ricorso deve essere accolto, liquidando in € 1.325.665, ai quali devono essere aggiunti € 270.875, la somma che la Regione autonoma della Sardegna deve essere condannata a pagare alla ricorrente in ottemperanza entro sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente sentenza; sulla predetta somma dovranno essere calcolati la ulteriori rivalutazione monetaria, fino alla data della

presente sentenza, con la quale il risarcimento è stato liquidato per la prima volta, e gli interessi al tasso legale, fino al soddisfo (in termini C. di S., IV, 29 agosto 2011, n. 4833)”.

Emerge da tale statuizione con tutta evidenza:

1) che le ulteriori somme dovute sia a titolo di rivalutazione monetaria che a titolo di interessi legali devono essere computate sull'intera somma liquidata, comprensiva di euro 1.325.665 a titolo di mancato profitto, cui deve aggiungersi la somma di euro 270.875 per spese di partecipazione alla gara;

2) quanto alla corresponsione degli interessi a tasso legale, che tali interessi devono essere liquidati fino al soddisfo che, nel caso di specie, stante il richiamo contenuto in parentesi alla sentenza del Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 4833 del 29 agosto 2011, va calcolato con decorrenza dalla data di proposizione del giudizio di 1° grado come espressamente stabilito nella pronuncia richiamata.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul reclamo proposto dalla società Trexenta s.p.a. in data 5 luglio 2013 e notificato l'8 luglio 2013 lo accoglie e, per l'effetto, dispone che la Regione autonoma della Sardegna, provveda nel termine di 60 giorni dal deposito della presente sentenza e, in mancanza, il Direttore della Ragioneria generale della medesima Regione nel termine di ulteriori 30 giorni dalla scadenza del termine assegnato alla Regione, al pagamento delle somme dovute alla ricorrente nei termini specificati in motivazione.

Dichiara compensate tra le parti costituite le spese del presente giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del giorno 19 novembre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Mario Luigi Torsello, Presidente

Manfredo Atzeni, Consigliere

Sabato Malinconico, Consigliere, Estensore

Antonio Bianchi, Consigliere

Fabio Franconiero, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 11/02/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)